

**463.** — 1368, ind. VI, Novembre 3. — c. 105 (102) t.<sup>o</sup> — Quitanza fatta dal procuratore nominato nel n. 455, agli ufficiali alle *rason* citati nel n. 446, per ducati d'oro 656, grossi 6, rata di Settembre della contribuzione mentovata nello stesso n. 446.

Fatto ed atti come al n. 446. — Testimoni: Leonardo de' Caronelli, Bruno dei Bruni, Giovanni di Sopramare, Giramonte Calegario (calzolaio?) e Nicolò del fu Domenico pistore.

**464.** — 1368, Novembre 27. — c. 73 (70) t.<sup>o</sup> — Il Collegio decreta la misura dei diritti che devono pagare le milizie negli arruolamenti ai servigi di Venezia, e le competenze relative dei notai e d'altri uffiziali che attendono a quell'amministrazione.

**465.** — (1368), Novembre 28. — c. 106 (103). — Il vescovo di Ceneda al doge. Dovendo recarsi a Roma, raccomanda alla Signoria veneta la sua Chiesa, e i suoi domini e diritti.

Data a Ceneda.

**466.** — 1368, ind. VII, Novembre 30. — c. 106 (103) t.<sup>o</sup> — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, concesso per grazia e per servigi prestati, a Nicoluccio del fu Federico da Osimo. — Con bolla d'oro.

**467.** — 1368, ind. VII, Dicembre 1. — c. 126 (121). — Marquardo patriarca di Aquileia nomina suo procuratore Raimondo abate di Rosazzo, per esigere la somma accennata nel n. 545.

Fatto nel castello di Udine. — Testimoni: Giorgio de' Torti decano d'Aquileia, Azzolino cavaliere e dottor di leggi, Elia dottor di leggi suo fratello ambi de' Gubertini, e Giannino da Prata giusisperito. — Atti Nicoluccio del fu Domenico Zerbini da Udine not. imp. e scriv. patriarcale.

**468.** — (1368), Dicembre 5. — c. 106 (103). — Il marchese d'Este risponde, a richiesta del doge: nonostante simile concessione fatta al comune di Mantova, ordinò che Venezia possa esportare dal Ferrarese, con esenzione da dazi, 6000 staia ven. d'orzo pei bisogni dell'esercito da essa spedito contro Trieste.

Data a Ferrara.

**469.** — 1368, ind. VII, Dicembre 10. — c. 128 (123) t.<sup>o</sup> — Privilegio simile al n. 556, per Bongiovanni de' Brissarii notaio degli avvocadori di comune.

**470.** — 1368, Dicembre 11. — c. 128 (123). — Carlo (V) re di Francia fa sapere (in francese): Non osando più i veneziani, dopo le lettere di marco rilasciate contro di essi a Raimondo Serrallier (*Seralerii* di Narbona), venire a commerciare in Francia, e ridondando ciò a danno del regno, ad istanza del doge e per cause che non dice, esso re sospende per cinque anni da oggi il vigore di dette lettere e